

#### ALLEGATO 4

#### INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione **di ciascuna proposta** o, qualora non prevista, **di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: **GALLERANI FAUSTO** Sez. E: **E000642033**

#### PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

##### Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione

L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA  
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

In qualità di collaboratore dell'Agenzia

**MATTIOLI DAVIDE & C. SAS** iscritta al RUI nr. **A000622454** in data **25/02/2019**

Sede Legale: **VIA FERRARESE 30C - 44042 CENTO (FE)**

##### Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione

*Contrassegnare il caso*

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce / non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) \_\_\_\_\_(se si effettua consulenza fornire indicazioni delle attività prestate nell'ambito della consulenza, caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese)
- c) fornisce / non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-Ter comma 4 del del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"), in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente
- d) **(se del caso)** dichiara di proporre contratti in modo esclusivo della/e seguente/i Compagnia/e
- dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva, che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari

### Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Contrassegnare il caso

- il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) (se del caso) altri tipi di compensi: Onorario per € \_\_\_\_\_ calcolato nel seguente modo
- c) relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

Impresa	Tipologia Veicolo	Aliquota provvigionale*
HELVETIA S.A.	Autovetture	10
	Autocarri	7
	Ciclomotori e motocicli	10

\* I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia.

### Sezione IV – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.